

**BOZZE DI STAMPA**

**29 ottobre 2024**

**N. 1 ANNESSO II**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone  
montane (1054-A)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 16**

**16.300**

**I RELATORI**

*Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027».*

---

## **Art. 18**

### **18.149 (già 14.0.150)**

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI, PAROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 18**

*(Reti escursionistiche di montagna)*

1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo delle reti escursionistiche delle zone montane quali infrastrutture viarie fondamentali per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei relativi territori nonché per la diffusione di un turismo ecosostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei relativi percorsi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli escursionisti.

2. Chiunque intraprende un percorso escursionistico in zone montane è responsabile della sicurezza e della protezione della propria persona nonché dei soggetti minori di età o incapaci accompagnati ed è tenuto a informarsi per conoscere i rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio. I fruitori dei percorsi escursionistici, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono l'escursione con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi, si attengono alle indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche, assumendosi la responsabilità dei rischi ai quali si espongono e dei danni eventualmente subiti a causa della loro negligenza, imprudenza e imperizia.».

---

## **Art. 23**

### **23.300**

I RELATORI

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il credito d'imposta di cui al comma 1, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi, non è cumulabile con i crediti d'imposta previsti dagli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e 7, commi 5, 6 e 7, della presente legge e con la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».*

---

## **Art. 29**

### **29.300**

I RELATORI

*Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono adottate le necessarie variazioni dei criteri e delle modalità di concessione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, 7, commi 5, 6 e 7, 16, commi 1 e 2, 21, commi 1 e 2, e 23, comma 1, conseguenti alla verifica della congruità dei limiti di spesa stabiliti nelle suddette disposizioni.».*

---